



COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

SEDE: Via Zizzo n.7 - TELEFONO: 095/7212796 - 095/525984 - FAX: 095/525277 - C.F. 93006870872 - CAP. 95027

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25 maggio 2004

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 4 - Soggetti accertatori

Art. 5 - Verbale d'accertamento

Art. 6 - Rapporto all'autorità competente

Art. 7 - Competenza a emettere le Ordinanze ingiunzione o di archiviazione

Art. 8 - Termini per l'emissione delle Ordinanze

Art. 9 - Determinazione dell'importo delle Ordinanze ingiunzioni

Art. 10 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 12 - Entrata in vigore



COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

SEDE: Via Zizzo n.7 - TELEFONO: 095/7212796 - 095/525984 - FAX: 095/525277 - C.F. 93006870872 - CAP. 95027

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Capi Area del Comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.
2. È fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.
3. Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente Autorità Giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale relative alle violazioni delle Ordinanze contingibili e urgenti. Ciascun Regolamento e ciascuna Ordinanza comunale adottati successivamente alla entrata in vigore del presente Regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la loro violazione, nonché il termine e l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.
4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.
5. Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Quando in questo Regolamento si usano genericamente i termini Ordinanze o Ordinanze comunali si devono intendere sia le Ordinanze emesse personalmente dal Sindaco sia quelle emesse dai Capi Area.
2. Quando in questo Regolamento si vogliono indicare le Ordinanze ingiunzione, o le Ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

ARTICOLO 3

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da Regolamenti e Ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7/bis del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'art. 1 quater, comma 5, della legge 20.5.2003 n. 116, che prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
2. E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti indicati ai commi 2 e 3.

ARTICOLO 4

Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di Regolamenti o di Ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
3. I soggetti di cui ai commi 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
4. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ARTICOLO 5

Verbale d'accertamento

1. La violazione di una norma di un Regolamento o di un'Ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale.
2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) L'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) Le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) Le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) La descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e) L'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) L'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g) Le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h) L'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - i) L'indicazione che nel termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità;
 - j) La sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, ai sensi dell'art. 5 della legge 24/11/1981, n.689, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità, per ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.
4. Il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso;
5. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate al comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro i termini previsti dall'art. 14 della L.n. 689/81.

ARTICOLO 6

Rapporto all'Autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'Ufficio, il Comando o l'Ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune:
 - a) L'originale del verbale;
 - b) La prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - c) Le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

ARTICOLO 7

Competenza a emettere le Ordinanze ingiunzione o di archiviazione

1. L'emissione dell'Ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'Ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i Regolamenti e le Ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, al Sindaco e ai Capi Area se incaricati tramite specifico provvedimento dello stesso.

ARTICOLO 8

Termini per l'emissione delle Ordinanze

1. L'Ordinanza ingiunzione in via generale deve essere emessa entro il termine di trenta giorni.
2. Nel caso in cui sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro due mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

ARTICOLO 9

Determinazione dell'importo delle Ordinanze ingiunzioni

1. In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con Ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la somma di denaro dovuta per la violazione nella misura dell'importo della sanzione applicata incrementato di un terzo e comunque non superiore a €. 500,00, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. In caso di recidiva si applica la sanzione nella misura massima prevista dal presente Regolamento per la specifica violazione.
2. L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria con l'Ordinanza ingiunzione può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in non più di 10 rate mensili con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego della stessa.

ARTICOLO 10

Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di Regolamenti comunali, Ordinanze Sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente Regolamento.
2. Devono intendersi altresì abrogate le disposizioni contenute in Regolamenti e Ordinanze comunali in contrasto con il presente Regolamento.
3. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale o presunti tali, l'agente accertatore o l'ufficio di riferimento ne dà comunicazione a chi di competenza. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di Ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento dei predetti danni.

4. Le Ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute:
- a) decorsi 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio;
 - b) con l'inserimento nel sito ufficiale del Comune www.comune.san-gregorio-di-catania.ct.it;
 - c) il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa disposizione esplicitata nell'atto;
 - d) con l'affissione nelle strade più frequentate del territorio prevedendo che la società alla quale è affidata l'affissione attesti i siti ove la stessa è stata effettuata.
5. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Con riferimento alle Ordinanze ingiunzione che dovranno essere emesse successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, relative alla violazione di norme che prevedevano sanzioni pecuniarie di importo più elevato rispetto ai limiti ora previsti dalla legge, la determinazione nella misura massima prevista dal presente Regolamento per la specifica violazione è determinata dal Sindaco o dai Capi Area incaricati con apposito provvedimento.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.